

Publicato il 18/07/2018

N. 08038/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 11096/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11096 del 2017, proposto da

---

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli  
avvocati Giuseppe Buonanno, Giuseppe Versace, con domicilio

eletto presso lo studio Giuseppe Buonanno in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Domenico Coluzzi, Lucia Bacco non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del DM n.400/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato, essendo i ricorrenti in possesso del diploma per insegnamento tecnico-pratico, c.d. ITP.

Sul punto deve rilevarsi che, per giurisprudenza oramai consolidata di questa Sezione, alla procedura concorsuale per cui è causa non possono non essere ammessi i candidati in possesso di diploma c.d. I.T.P., pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti specifici percorsi di

abilitazione ordinari (cfr., ex multis, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-bis, sentt. nn. 3315 e 11774 del 2017 e, più diffusamente, sent. n. 10966 del 2017). Questa Sezione, in particolare – pur rilevando che, secondo la normativa primaria, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) costituisce requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 –, ha tuttavia rilevato che a questo principio fanno eccezione esclusivamente le classi di concorso di carattere tecnico/pratico per le quali non sia stato possibile acquisire un titolo abilitativo con percorso ordinario, in quanto tali corsi non siano stati attivati prima del concorso indetto con il decreto n. 106 oggi impugnato (cfr., in particolare, la già richiamata sent. n. 10966 del 2017 la quale, tra l’altro, richiama il precedente cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1836 del 2016). Diversamente, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato, in spregio quindi non solo, e non tanto, dell’art. 97, comma 3, Cost., ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile *voluntas legis* che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento (così l’ord. n. 1836 del 2006 del Consiglio di Stato, cit.), dovendosi pertanto propugnare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015, nel senso che queste norme del tutto legittimamente

richiedono (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi al concorso de quo, al contempo però non precludendo la perdurante applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994 in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – deve prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”, nei sensi cioè di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto (così, ancora, l'ord. n. 1836 del 2016 cit.).

Nella richiamata sent. n. 10966 del 2017 questo TAR ha anche affermato che, ai fini di ritenere provata in giudizio la circostanza fondamentale – ossia che, per la classe di concorso di carattere tecnico-pratico afferente al diploma in possesso della parte ricorrente, non sia effettivamente stato mai attivato alcun specifico percorso di formazione prima dell'indizione del concorso –, è sufficiente l'allegazione di tale circostanza ad opera della parte ricorrente e la mancata contestazione, sul punto, da parte dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 64 cod. proc. amm. : sul punto l'amministrazione resistente non ha replicato o illustrato alcunché in ordine a un'eventuale attivazione di percorsi abilitanti ordinari per ciascuna delle menzionate classi di concorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in parte qua al mero fine dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO